



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 29/12/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 20 dicembre 2005, n. 35

Art. n. 10 L.R. 5 agosto 1996 n. 16. Assegnazione del decentramento nella zona, di nuovo insediamento, 1B del Comune di Canosa (Ba).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede del Settore, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio di Assistenza Farmaceutica, riceve dal Dirigente f.f. dello stesso la seguente relazione:

L'art. 10 della legge Reg.le n. 16/96 "Norme di applicazione della art. 5 della legge 8/11/91 n. 362", concernente il decentramento delle farmacie, prevede che sia la Giunta Regionale, ad assegnare la zona di nuovo insediamento abitativo al farmacista titolare che ne faccia richiesta.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 31.05.2005 di approvazione della revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Bari compresi nel territorio della ASL BA/1. Bienni 1997/98 - 1999/00 - 2001/02 che per il Comune di Canosa, n. 8 sedi farmaceutiche di cui 7 urbane e 1 rurale e la individuazione nella zona "167", mediante il decentramento di una sede ubicata nel centro cittadino, di due sottozone: zona 1^a del Dr. Di Nunno e zona 1 B da destinare, appunto al decentramento;

Considerato che, per il trasferimento nella zona 1 B, di nuovo insediamento abitativo, è pervenuta la richiesta di trasferimento, con nota del 14.06.2005 iscritta al protocollo dell'Assessorato con il n. 17149 del 29.6.05, di un solo farmacista titolare di sede urbana e precisamente del Dr. Fontana Michele, titolare della sede n. 4, sita in Canosa in Corso San Sabino n. 63 e una seconda dal Dr. Carrassi

Antonio, farmacista titolare della sede rurale nella frazione Loconia, dello stesso Comune;

Considerato che il Comune di Canosa, con atto del Consiglio Comunale n. li del 27.02.2004, ha deliberato di confermare la volontà della permanenza della sede farmaceutica rurale nella frazione di Loconia;

Vista la sentenza, del TAR per la Puglia sede di Bari n. 4144/03, sul ricorso proposto da Antonio Carrassi circa il diniego espresso dal Comune al trasferimento della propria sede farmaceutica nell'ambito urbano, motivando che nel territorio comunale sono istituite complessivamente otto sedi farmaceutiche di cui una rurale e di conseguenza ribadisce il mantenimento sia del numero delle sedi urbane sia il relativo ambito territoriale;

Vista l'ulteriore sentenza del TAR Bari n. 5044/05, su altro ricorso n. 1453/05 proposto sempre dal Dr. Carrassi Antonio, che ha dichiarato irricevibile il summenzionato, ricorso;

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene di non poter prendere in considerazione, ai fini del decentramento nella zona 1 B del comune di Canosa, la domanda del Dr. Carrassi Antonio in quanto titolare di sede rurale; per la quale il Sindaco interessato ha, comunque, confermato la necessità di permanenza.

Considerato, quindi, che l'art. 10 della legge regionale n. 16/96 prevede che nel caso di una sola domanda di assegnazione di zona per trasferimento, sentiti il Comune, la ASL e l'Ordine provinciale dei Farmacisti competenti per territorio, la Regione potrà assegnare la zona richiesta al titolare di farmacia che ne abbia fatto richiesta, demandando alla ASL competente l'esecuzione del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica e provvedendo agli adempimenti necessari per la redistribuzione, tra le farmacie limitrofe, della zona appartenente alla farmacia trasferitasi, entro e non oltre il termine previsto per la successiva revisione di pianta organica delle farmacie;

Visto che l'ufficio assistenza farmaceutica del Settore ha acquisito i pareri del comune di Canosa, nota prot. n. 10788 del 5.7.05, della ASL BA/1, nota prot. n. DG/366 del 9.8.05 e dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, nota prot. 937/U del 25.07.05;

Valutato che, il farmacista richiedente: dr. Fontana Michele come rilevato dalla documentazione prodotta in allegato all'istanza di trasferimento del 14.06.2005, è in possesso dei requisiti previsti dall'art.9 della legge reg.le 16/96 e precisamente:

- fatturato della farmacia in calo progressivo nell'ultimo quinquennio;
- una distanza dall'esercizio o dagli esercizi farmaceutici più vicini inferiore ai duecento metri;
- certificazione rilasciata dal Sindaco del comune di Canosa prot. n. ____ del _____ attestante la progressiva diminuzione di popolazione nel centro storico con flusso migratorio verso le zone periferiche della città;
- comunicazione rilasciata dal comune di Canosa prot. n. ____ del _____ e piantina planimetrica da cui è rilevabile per ciascuna delle otto zone in cui è suddiviso il territorio, la popolazione residente e più precisamente:

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazione.

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio 03
Dr. Pietro Leoci

Per quanto sopra esposto, sulla base della documentazione e certificazione agli atti d'Ufficio acquisita, si propone di procedere, secondo le disposizioni emanate dagli art. 9 e 10 della legge reg.le n. 16/96, all'assegnazione della zona 1B, di nuovo insediamento abitativo nel Comune di Canosa, al dr. Fontana Michele titolare della sede farmaceutica urbana n. 4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente ff. dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente dell'Ufficio n. 3;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

- di assegnare ai sensi degli art.9 e 10 della legge reg.le n. 16/96 al dr. Fontana Michele, già titolare della sede farmaceutica n.4 nel Comune di Canosa, la nuova zona 1 B d'insediamento abitativo, così delimitata:
Via Santa Lucia (provenendo da Andria), Via porto Torres fino all'incrocio con via Corsica, tratto di via Corsica fino all'incrocio con via Montecarafa, via Montecarafa fino a raggiungere via Borsellino, via Borsellino fino all'incrocio con via Falcone, tratto di via Falcone fino a via Gen. Dei Vento, via Gen. Del Vento, via delle Violette, via Gen. Rizzi verso la campagna.
- di demandare l'applicazione dell'art. 10 della precitata legge reg.le n. 16/96 alla AUSL BA/1, competente territorialmente;
- di procedere, con la successiva revisione della pianta organica, alla redistribuzione tra le farmacie limitrofe del territorio appartenente alla farmacia trasferitasi nella nuova zona d'insediamento;
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
- Di disporre che il presente provvedimento sia notificato all'interessato, al Sindaco del comune di Canosa e al Direttore Generale della ASL BA/1.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini
